



Unicobas

NOTIZIE

informazioni e materiali per l'autogestione

a cura dell'Unicobas Scuola Toscana, via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel/fax 0586210116
anno I n°12, autorizzazione Tribunale di Livorno n°6 del 4 marzo 2003, direttore responsabile Claudio Galatolo,
redazione via Pieroni 27 Livorno, tel/fax 0586210116, stampato in proprio 15/11/03 via Pieroni 27 Livorno

MENTRE SI ESPANDE L'OPPOSIZIONE ALLA CONTRORIFORMA RISPUNTA IL CONCORSONE

Durante queste ultime settimane, con la scesa in campo di altri soggetti (genitori, sindacati confederali, etc.), **si è ampliato il fronte di lotta** alla controriforma della scuola, lotta che per l'Unicobas dura da anni (in questo primo scorcio di anno scolastico l'unico sciopero di categoria contro la manovra morattiana è stato quello del 6 ottobre indetto dall'Unicobas). **Questo fatto ci rende felici, ma non ci esime da una analisi delle ragioni** che hanno spinto questi soggetti a muoversi in estremo ritardo, quando il decreto attuativo della legge delega 53 sta per essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale, anche perché una analisi di queste ragioni può illuminarci sia sulla strada da percorrere sia sulle reali intenzioni dei nostri compagni di strada.

I genitori delle scuole elementari, visto che le iscrizioni per il prossimo anno scolastico sono alle porte, hanno iniziato a concretizzare il pericolo che il tempo pieno potrebbe sparire e quelli più politicizzati hanno smosso le loro organizzazioni. Durante le numerose riunioni pubbliche e manifestazioni pure **i genitori delle scuole medie** iniziano a concretizzare che il prossimo anno scolastico toccherà anche a loro ed iniziano a muoversi. **Il ritardo nella presa di coscienza** dei genitori è dovuto fondamentalmente alla disinformazione in cui sono stati lasciati finora dai partiti, dai sindacati di stato, dalle amministrazioni locali e dal governo nella persona della ministra Moratti, colpevole di aver sparso una cortina fumogena fatta di spot pubblicitari, opuscoli, agende, etc. con lo scopo di nascondere al pubblico le proprie reali intenzioni.

I sindacati confederali dopo aver tergiversato per mesi se non per anni, hanno deciso di muoversi in extremis con la manifestazione nazionale del 29 novembre a Roma: per tutta una serie di ragioni che possono essere così riassunte in ordine di priorità:

- 1) **le elezioni delle RSU** nella scuola sono alle porte (si svolgeranno dal giorno 9 al giorno 11 dicembre) e non c'è migliore propaganda di una manifestazione nazionale pochi giorni prima.
- 2) **dovevano comunque muoversi in modo soff.**, in linea con le direttive date loro dai partiti del centro-sinistra ed hanno scelto il momento **per loro** più redditizio (opposizione sì, ma non troppo visto che la Moratti sta portando in porto l'operazione iniziata da Berlinguer e che comunque nell'officina del neolibberismo e delle direttive europee i tagli vanno fatti).
- 3) **Nel momento in cui si apprestano a varare, insieme al governo, l'ennesima edizione del concorsone** (la commissione mista sindacati di stato-ARAN-MIUR si è riunita il 20/11/03 per stabilirne il tracciato) devono dare un segnale forte in modo che i lavoratori della scuola si voltino altrove e non vedano la mano che li colpisce.
- 4) **la manifestazione andava fatta a primavera, prima che passasse la legge delega, questi erano i tempi "giusti"**, ma non si poteva perché a maggio doveva essere firmato il contratto per ottenere il definitivo monopolio dei diritti sindacali in vista delle elezioni delle RSU e non si poteva rischiare di delegittimare l'interlocutore (peccato che in cambio la Moratti abbia voluto la definitiva aziendalizzazione della scuola, con l'introduzione nel contratto del "caporeparto" sia per i docenti che per il personale ATA.)

Snals e Gilda cercano ogni tanto di dare qualche segnale per dimostrare la loro esistenza, ma sono fuorigioco.

Dalle analisi fatte emerge che, mentre i genitori, potranno essere dei buoni compagni di strada qualora si riesca a sottrarli all'ubriacatura pubblicitaria somministrata loro dal regime e dai sindacati di stato, altrettanto purtroppo non potrà dirsi per CGIL, CISL e UIL, destinate ad essere fugaci meteore proiettate verso la nuova farsa meritocratica, in linea con la scuola azienda.

L'Unicobas scuola per alimentare la protesta ha deciso di partecipare a tutte le manifestazioni unitarie che si svolgono sia a livello locale che nazionale. **Pertanto** ha partecipato alla grande manifestazione per la salvaguardia del tempo pieno che si è svolta a Livorno il 19 novembre e parteciperà alla manifestazione del 29 novembre a Roma. **Inoltre l'Unicobas ha organizzato a Livorno una assemblea dibattito provinciale che si terrà il 27 novembre alle ore 17 nella sala della Circoscrizione 4 (via Menasci 2).**

TEMPO PIENO E TEMPO PROLUNGATO A RISCHIO OCCORRE INTENSIFICARE LA MOBILITAZIONE

Da alcuni giorni sul sito del Ministero dell'Istruzione è comparso il decreto attuativo della controriforma dei cicli commentato articolo per articolo dal Ministero stesso.

Questo fatto abbastanza anomalo non è casuale e cade in momento di forte mobilitazione dei docenti e dei cittadini in difesa della scuola pubblica e del tempo pieno e prolungato iniziata in questo anno scolastico con lo sciopero del 6 ottobre indetto dall' Unicobas scuola.

In tale commento si cerca di sminuire ed arginare le critiche che l'Unicobas ed altre associazioni ed organizzazioni politiche hanno fatto al decreto, in particolare **si asserisce che:**

" il tempo eventuale dedicato alla mensa non è compreso nell'orario obbligatorio e facoltativo dei precedenti due commi. Con questo comma si vuol significare che il tempo dedicato alla mensa è un tempo variabile legato alla richiesta delle famiglie ed aggiuntivo rispetto all'orario obbligatorio e all'orario facoltativo. Tale tempo oscilla in relazione alle predette opzioni fra le 5 e le 10 ore. In questo senso il tempo scuola raggiunge, nella sua massima espansione, le 40 ore settimanali e si caratterizza come tempo pieno degli alunni. Questa formulazione è la stessa utilizzata per la scuola elementare in occasione della precedente modifica di ordinamento (legge 148/90), definito da comma 7 dell'articolo 131 del Testo unico, recepita dal ccnl 94-97 che comprende il tempo di assistenza alla mensa tra le attività obbligatorie della funzione docente."

Ad una lettura superficiale può sembrare che il Ministero abbia ragione, ma se poi si continua a leggere il

commento si scopre a pag. 21 che viene disapplicato l'articolo 130 del testo unico (Dlgs.297/94) che, riprendendo l'art. 1 della legge 820/71 introduttiva del tempo pieno, lo sostituisce nella legislazione e ne fissa i limiti.

Quindi interpretando alla lettera il decreto il tempo pieno non esisterebbe più ed al massimo, nella migliore delle ipotesi, verrebbe sostituito da un misero doposcuola di tre ore settimanali con mensa. **La stessa sorte subirebbe il tempo prolungato per la scuola media.**

IN SINTESI QUINDI PENSIAMO CHE SIA IL CASO DI INTENSIFICARE LA MOBILITAZIONE PER COSTRINGERE LA MINISTRA Moratti a riscrivere il decreto reintroducendo il tempo pieno ed il tempo prolungato, piuttosto che accontentarsi di un commento destinato a fungere da specchietto per le allodole.

Inoltre non dimentichiamo la diminuzione dell'orario di lezione (27 ore settimanali per elementari e medie) che toglie posti di lavoro ed intacca il diritto allo studio **e la gerarchizzazione dei lavoratori** che avviene introducendo il docente tutor ed eliminando il metodo di lavoro collegiale che aveva portato la scuola elementare italiana ad essere tra le prime al mondo. **Non dimentichiamo la scuola dell'infanzia**, presa tra i due fuochi dell'anticipo a due anni e mezzo e lo sfondamento dell'orario di lavoro, destinata a divenire un mero parcheggio piuttosto che un ordine di scuola alla pari degli altri. Pubblichiamo nell'interno il testo del decreto attuativo senza il commento della ministra, convinti che ognuno deve essere libero di commentarlo come vuole.

SCUOLA MEDIA LA CONTRORIFORMA E' VICINA

La scuola, per assunto costituzionale, ha lo specifico ruolo di promuovere la costruzione personale e la trasmissione critica dei saperi della comunità umana, favorendo con ciò la formazione di individui sociali consapevoli.

La riforma Moratti, in ciascun segmento del suo progetto, configura un ruolo sociale ed educativo della scuola diametralmente opposto: una scuola dove la figura "dell'utente" (famiglia, alunno) assume un ruolo sempre più ingombrante/centrale, rendendo sempre più marginale la funzione docente, ridotta a prendere atto della situazione esistente e non più chiamata a trasformarla. Una riforma più di facciata che non sostanziale, per quanto riguarda le questioni legate alla didattica, se non per una pericolosa deriva verso la riduzione dei saperi, in parte in continuità con quanto già proposto da Berlinguer e De Mauro (vedi quanto proposto per l'insegnamento della STORIA). Ma soprattutto una riforma che ha degli obiettivi economici di riduzione delle spese, riduzione del personale a scapito della qualità dell'offerta formativa.

COME CAMBIA LA SCUOLA MEDIA

Viene abolito l'obbligo scolastico, andando così in una direzione opposta rispetto agli stati europei, sostituito dal diritto/dovere all'istruzione come conseguenza l'alunno è costretto a scegliere precocemente tra un percorso educativo ed uno di avviamento al lavoro modifica del tempo scuola: l'orario annuale obbligatorio è

ridotto, mentre le discipline passano da nove a dodici. **Ciò comporta un'accentuata frammentazione dell'attività didattica** a scapito dei giusti tempi d'apprendimento Tale orario può essere ampliato con ulteriori 198 ore, su richiesta delle famiglie, concordate col docente tutor e non più proposte espressamente dall'istituzione scolastica e la cui frequenza è facoltativa ed opzionale per gli alunni. **Tali modifiche comportano la quasi sicura scomparsa del tempo prolungato ed hanno l'effetto di ridurre** sensibilmente il numero di cattedre e quindi l'organico (vedi schema orario allegato); lo stesso effetto si ottiene con l'introduzione dell'obbligo a prestare le 18 ore effettive di cattedra, quindi, quella riduzione forzata del personale che Berlinguer otteneva con l'eliminazione di un anno tra la scuola elementare e la scuola media, il ministro Moratti la ottiene non toccando la ripartizione tradizionale dei cicli.

Lo smembramento di alcuni insegnamenti (matematica; scienze; storia; geografia) risponde alla logica di facilitare la redistribuzione delle ore fino a raggiungere le diciotto ore obbligatorie per tutti.

Ulteriori conseguenze di tale possibile organizzazione sono la perdita della continuità didattica e della interdisciplinarietà a favore di un pericoloso ritorno alla segmentazione dei saperi.

Delle "tre I" berlusconiane, in questo progetto rimane solo la I dell'impresa, intesa come contrattazione con "l'utenza", criteri di efficacia ed efficienza, l'ottimizzazione delle risorse, la segmentazione della categoria in figure con compiti diversi.

**Schema di decreto legislativo concernente
la definizione delle norme generali relative
alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo
dell'istruzione, ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante: «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.»;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 21;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2003;

ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, rispettivamente in data 2003;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2003;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

CAPO I Scuola dell'infanzia

Articolo 1 - Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

2. È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia.

Articolo 2 - Accesso alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro

il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 3 - Attività educative

1. L'orario annuale delle attività educative per la scuola dell'infanzia, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e relativo Protocollo addizionale, reso

esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, si diversifica da un minimo di 875 ad un massimo di 1700 ore, a seconda dei progetti educativi delle singole scuole dell'infanzia, tenuto conto delle richieste delle famiglie.

2. Al fine del conseguimento degli obiettivi formativi, i docenti curano la personalizzazione delle attività educative, attraverso la relazione con la famiglia in continuità con il primario contesto affettivo e di vita delle bambine e dei bambini. Nell'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche sono attuate opportune forme di coordinamento didattico, anche per assicurare il raccordo in continuità con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

3. La scuola dell'infanzia cura la documentazione relativa al processo educativo e, in particolare, all'autonomia personale delle bambine e dei bambini, con la collaborazione delle famiglie.

CAPO II Primo ciclo di istruzione

Articolo 4 . Articolazione del ciclo e periodi

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado, ciascuna caratterizzata dalla sua specificità. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell'infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in un periodo didattico biennale e in un terzo anno, che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva al termine del secondo periodo didattico biennale.

5. Il primo ciclo di istruzione si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale.

CAPO III La scuola primaria

Articolo 5 . Finalità

1. La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità

individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile.

Articolo 6 . Iscrizioni

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Articolo 7 . Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola primaria, comprensivo della quota riservata alla Regione, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, per ulteriori 99 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedono una specifica professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola primaria, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, assicurato dalla personalizzazione dei piani di studio, è affidato ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche, previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica

formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

6. Il docente al quale sono affidati i compiti previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali.

7. Il dirigente scolastico, sulla base di quanto stabilito dal piano dell'offerta formativa e di criteri generali definiti dal collegio dei docenti, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, fermo restando quanto previsto dal comma 6.

8. Le istituzioni scolastiche definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche sulla base del piano dell'offerta formativa, delle disponibilità strutturali e dei servizi funzionanti, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento-apprendimento.

Articolo 8 - La valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati; agli stessi è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo.

2. I medesimi docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, all'interno del periodo biennale, in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

3. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

4. Gli alunni provenienti da scuola privata o familiare che compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

CAPO IV Scuola secondaria di primo grado

Articolo 9 . Finalità della scuola secondaria di I grado

1. La scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce,

anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.

Articolo 10 - Attività educative e didattiche

1. Al fine di garantire l'esercizio del diritto-dovere di cui all'articolo 4, comma 1, l'orario annuale delle lezioni nella scuola secondaria di primo grado, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica in conformità alle norme concordatarie, di cui all'articolo 3, comma 1, ed alle conseguenti intese, è di 891 ore.

2. Le istituzioni scolastiche, al fine di realizzare la personalizzazione del piano di studi, organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, e con la prosecuzione degli studi del secondo ciclo, per ulteriori 198 ore annue, la cui scelta è facoltativa e opzionale per gli allievi. Le predette richieste sono formulate all'atto dell'iscrizione. Al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. L'orario di cui ai commi 1 e 2 non comprende il tempo eventualmente dedicato alla mensa.

4. Allo scopo di garantire le attività educative e didattiche, di cui ai commi 1 e 2, è costituito l'organico di istituto. Per lo svolgimento delle attività e degli insegnamenti di cui al comma 2, ove essi richiedano una specifica professionalità non riconducibile agli ambiti disciplinari per i quali è prevista l'abilitazione all'insegnamento, le istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, fermo restando che il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 9 è affidato, anche attraverso la personalizzazione dei piani di studio, ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previste dai medesimi piani di studio. A tal fine concorre prioritariamente, per l'intera durata del corso, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di orientamento nella scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli alunni, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso

formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti.

Articolo 11 - Valutazione, scrutini ed esame di Stato

1. Ai fini della validità dell'anno per la valutazione degli allievi, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici, ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.

3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini del passaggio al terzo anno relativamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi del biennio e al comportamento. Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo biennale.

4. Il terzo anno della scuola secondaria di I grado si conclude con un esame di Stato.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i candidati che nell'anno in corso compiano ventitré anni di età.

7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza dei docenti nella sede di titolarità, almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CAPO V Norme finali e transitorie

Articolo 12 . Scuola dell'infanzia

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono

i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi, e delle risorse finanziarie dei Comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, per gli anni scolastici 2004-2005 e 2005-2006 può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale di cui all'articolo 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con proprio decreto, a modulare le anticipazioni, garantendo comunque il rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 15.

2. Alla generalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2 del presente decreto si provvede con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dei finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, fino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta in via transitoria l'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato dall'allegato A.

Articolo 13 - Scuola primaria

1. Nell'anno scolastico 2003-2004 possono essere iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004. Per gli anni scolastici successivi può essere consentita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, fino al limite temporale previsto dal precedente articolo 6, comma 2.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, sono avviate, dall'anno scolastico 2003-2004, la prima e la seconda classe della scuola primaria e, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005, la terza, la quarta e la quinta classe.

3. Al fine di armonizzare il passaggio al nuovo ordinamento, l'avvio del primo ciclo di istruzione ha carattere di gradualità. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria, l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo, individuato nell'allegato B, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Articolo 14 - Scuola secondaria di I grado

1. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 è avviata la prima classe del biennio della scuola secondaria di primo grado; saranno successivamente avviate, dall'anno scolastico 2005-2006, la seconda classe del predetto biennio e, dall'anno scolastico 2006-2007, la terza classe di completamento del ciclo.

2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, si adotta, in via transitoria,

l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo, individuato nell'allegato C, facendo riferimento al profilo educativo, culturale e professionale individuato nell'allegato D.

Articolo 15 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, comma 2, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 13, comma 1, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con i fondi previsti allo scopo dall'articolo 7, comma 5 della legge n. 53 del 2003.

Articolo 16 - Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le espressioni .scuola materna., .scuola elementare. e .scuola media. contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite dalle espressioni, rispettivamente, .scuola dell'infanzia., .scuola primaria. e .scuola secondaria di primo grado..

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad esse iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177;

articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 2 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.

5. Al testo unico di cui al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, comma 1, le parole .di cui all'articolo 99. sono soppresse;

b) all'articolo 147, comma 1, dopo la parola .familiare., sono inserite le seguenti: ., che compiano entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento un'età non inferiore a quella richiesta per la classe cui si intenda accedere.,;

c) all'articolo 183, comma 1, le parole .a norma dell'articolo 177, comma 5. sono soppresse.

6. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

continua da pag . 2

Fino a poco tempo fa sembrava che l'avvio immediato della riforma Moratti fosse un fatto circoscritto alla scuola elementare ed alla scuola dell'infanzia,

ma anche la scuola media e' in pole position per l'applicazione della riforma. Lo schema di decreto approvato il 12 settembre scorso dal Consiglio dei ministri prevede appunto che la prima classe della nuova scuola secondaria di I grado parta, secondo il nuovo ordinamento, dal prossimo settembre. Poiche' allo schema di decreto sono allegate, come parte integrante, anche le "Indicazioni nazionali" per la scuola secondaria di I grado (www.istruzione.it) che avranno temporaneamente la funzione di sostituire lo specifico Regolamento di attuazione (con orari, obiettivi e contenuti degli obiettivi specifici di apprendimento), molti docenti di scuola media hanno scoperto in questi giorni che ora toccherà a loro.

Cambieranno i contenuti dei programmi didattici (e la denominazione delle discipline di insegnamento) e cambieranno

gli orari settimanali delle discipline (riportati come orario medio nelle Indicazioni nazionali).

Nella tabella che alleghiamo ecco un riepilogo del nuovo monte orario confrontato con quello svolto nel corrente anno scolastico. L'orario obbligatorio di lezione passerà da 30 ore settimanali a 27. Anche se sono previste altre 6 ore facoltative, nelle 27 obbligatorie deve essere incluso tutto l'insegnamento delle discipline individuate dalle Indicazioni nazionali. Se si considera che fin dalla prima classe viene prevista una seconda lingua comunitaria, oltre all'inglese, si capisce come il tempo delle "vecchie" discipline debba ridursi per far quadrare il nuovo bilancio orario.

In prima e seconda classe italiano perderebbe quasi un'ora settimana, perde pochi minuti la matematica, ma ne guadagna scienze, mentre l'educazione tecnica, promossa a "tecnologia" si riduce da tre a un'ora. Musica, educazione artistica ed educazione fisica perdono pochi minuti a settimana.

Discipline di studio	Monte ore annuo (Riforma) (*)	Media ore settimanali (Riforma)	Ore settimanali di lezione (Situazione attuale (**))	Differenza su ore settimanale (previsione riforma-situazione attuale)
Italiano	203	6 ore e 8 minuti	7 ore	- 52 minuti
Storia	60	1 ore e 49 minuti	2 ore	- 11 minuti
Geografia	50	1 ore e 31 minuti	2 ore	- 29 minuti
Matematica	127	3 ore e 52 minuti	4 ore	- 8 minuti
Scienze	85	2 ore e 35 minuti	2 ore	+ 35 minuti
Tecnologia	33	1 ora e 0 minuti	3 ore	- 2 ore
Inglese	54	1 ora e 38 minuti	3 ore	- 1 ora e 22 minuti
Lingua comunitaria	66	2 ore e 0 minuti	0 ore	+ 2 ore
Arte e immagine	60	1 ore e 49 minuti	2 ore	- 11 minuti
Musica	60	1 ore e 49 minuti	2 ore	- 11 minuti
Scienze motorie e sportive	60	1 ore e 49 minuti	2 ore	- 11 minuti
Religione	33	1 ora e 0 minuti	1 ora	=
Totale	891	27	30	- 3 ore

(*) Valori medi del monte ore delle discipline riportato nelle "Indicazioni nazionali"

(**) Orari delle discipline per le classi prime e seconde

Proposte operative:

Tutoraggio plurimo, tutor che svolga le attività del coordinatore di un Consiglio di Classe e che conservi le prerogative attuali. Favorire progetti di autovalutazione d'istituto per bloccare la pratica del monitoraggio centrale effettuato dall'INVALSI Il Collegio Docenti deve proporre che l'assegnazione delle ore e delle classi venga effettuata tenendo conto della continuità didattica e continuando a favorire l'interdisciplinarietà.

Il Collegio Docenti deve proporre progetti che non richiedano l'utilizzazione di prestazioni professionali esterne. Rifiuto dell'attività a cottimo per le sostituzioni brevi.

DOCUMENTO - MOZIONE APPROVATO NEL CORSO DI ASSEMBLEE DELLA SCUOLA MEDIA INDETTE DALLE RSU UNICOBAS

Le lavoratrici ed i lavoratori della Scuola.....

respingono le linee contenute del decreto attuativo della legge 53 (riforma dei cicli) con particolare riferimento a quanto previsto per la scuola media in quanto:

- **La riduzione oraria** delle materie di insegnamento obbligatorie costituisce un impoverimento generalizzato della didattica e della possibilità di acquisizione di competenze disciplinari nella scuola dell'obbligo

▪ **La suddivisione in biennio e terzo anno di orientamento**

1. sviscila ulteriormente e riduce l'ambito didattico ed educativo specifico della scuola media, coinvolgendo forzatamente i docenti nella sollecitazione degli alunni ad una scelta precoce;
2. comporta il blocco dei trasferimenti annuali ostacolando la mobilità a domanda senza impedire quella d'ufficio in caso di esubero

▪ **La suddivisione tra la quota di frequenza obbligatoria e la quota opzionale comporterà:**

1. fine del tempo prolungato
2. diversificazioni tra gli alunni della stessa classe, negative sia dal punto di vista didattico che socio-educativo
3. discriminazione tra le diverse scuole medie presenti sul territorio
4. ingresso del privato nella scuola
5. instabilità dell'organico
6. orario spezzato

▪ **L'adozione del monte ore orario annuale comporterà:**

1. frammentazione delle cattedre, rottura dell'interdisciplinarietà, ottimizzazione dell'orario di lavoro e perdita di posti;
2. una flessibilità pericolosamente sconfinante nella deregulation

▪ **L'istituzione del tutor comporterà:**

1. introduzione di criteri gerarchici
2. perdita sul piano deontologico professionale
3. aumento dei carichi di lavoro burocratici
4. rottura della collegialità

L'assemblea individua nelle attuazioni della legge 53 un gravissimo attacco alla scuola pubblica, da anni sottoposta ad una operazione di smantellamento iniziata con le proposte di riordino dei cicli dei ministeri precedenti (si ricordi l'abolizione secca di un anno di scuola media messa a punto dal ministro Berlinguer). L'assemblea respinge pertanto gli attuali decreti attuativi, denunciandone le gravissime implicazioni didattiche, educative e sindacali, appoggia le mobilitazioni in atto contro la riforma Moratti, auspicando una generalizzazione della protesta che veda protagonisti tutti i soggetti coinvolti, per bloccare il processo di degrado della scuola pubblica, per un'autentica difesa della libertà di insegnamento e di apprendimento.

DIRIGENTE SCOLASTICO CONDANNATO PER CONDOTTA ANTISINDACALE : su pressione di cgil,cisl,uil e snals non aveva concesso l'assemblea sindacale al rappresentante RSU dell'Unicobas

Non ci sono riusciti. CGIL, CISL, UIL, SNALS, MIUR, Collegio provinciale dei Dirigenti scolastici hanno tentato in tutti i modi di mettere a tacere l'Unicobas scuola di Livorno ma ne è sortita una condanna per attività antisindacale che, se in prima persona tocca la Dirigente scolastica dell'IPC Colombo di Livorno, sicuramente in via indiretta coinvolge tutti i soggetti di cui sopra.

Confederali e Snals, dopo 14 sentenze favorevoli all'assemblea indetta dal singolo rappresentante RSU, **pensavano di farla franca** mettendo nuovamente nel CCNL, sottoscritto il 24/7/2003, che l'assemblea sindacale spetta solo alla RSU nel suo complesso, calpestando in questo modo l'art. 20 dello statuto dei lavoratori oltre che le 14 sentenze dei giudici del lavoro.

Inoltre a Livorno le segreterie provinciali di questi sindacati hanno inviato ai dirigenti scolastici il 20/9/03 un documento in cui si minacciavano azioni legali qualora venissero concesse dette assemblee.

Il Collegio dei Dirigenti scolastici della provincia, dopo questi "comunicati minacciosi", ha preso posizione concordando che non sarebbero state concesse più assemblee se non richieste dalla maggioranza della RSU. **Nel frattempo la Dirigente scolastica dell'IPC Colombo** di Livorno, seguendo i suggerimenti dei sindacati cosiddetti rappresentativi, impediva ai lavoratori di questo istituto di partecipare all'assemblea indetta dalla RSU dell'Unicobas e per questo è stata condannata.

Questa è la prima sentenza in Italia relativa ad un fatto accaduto dopo la firma del CCNL 2002- 2005 e per questo assume una notevole importanza perché influenzerà sicuramente la giurisprudenza a venire sull'argomento.

Bisogna inoltre tenere presente che tutto ciò è avvenuto in periodo di campagna elettorale RSU e questo aggrava ulteriormente la posizione antidemocratica dei soggetti sopramenzionati.

L'ostinazione con cui il MIUR e i sindacati di stato contrastano il diritto di assemblea degli altri sindacati,

ribadendo la loro posizione di chiusura anche nei recenti contratti di categoria, oltre a costituire una vergogna, rappresenta, in termini di spese giudiziarie, un onere economico che viene scaricato sui contribuenti.

E' inammissibile che in un paese si parli di democrazia e contemporaneamente si neghi il diritto di riunione e di assemblea a dei lavoratori ed al sindacato che li rappresenta, in barba alle leggi dello stato e alle sentenze di condanna dei giudici del lavoro. **L'Unicobas, nell'esprimere soddisfazione per l'esito positivo di quest'ultima sentenza, ribadisce la determinazione a procedere** nella campagna di affermazione dei diritti, invita la categoria a partecipare alle assemblee che saranno prossimamente calendarizzate.

Il testo della sentenza, datata 3/11/2003, si trova sul sito www.unicobaslivorno.it

<p>quindicinale a cura del Unicobas Scuola Toscana via Pieroni 27, 57123 Livorno, tel/fax 0586210116</p> <p>Puoi trovare questo e altro materiale all'indirizzo web: www.unicobaslivorno.it email: info@unicobaslivorno.it</p>	 <p>Unicobas CIB</p>
--	---